



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2013, proposto da:

Francesco Buoncompagni, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Cinelli, Renato Terenzi, Alberto Bordoni, con domicilio eletto presso Avv. Giuseppe Cinelli in Ancona, via De Bosis, 2;

***contro***

Comune Di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Grippo, con domicilio eletto presso Ancona Ufficio Legale Comune in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Del verbale n.3 del 22.05.2013, "Mobilità Esterna per la copertura di N. 1 posto di funzionario esperto in politiche comunitarie - Cat D/3 - Full Time a tempo indeterminato presso il Comune di Ancona mediante selezione per titoli e colloquio, nonché dell'avviso di esclusione ed ogni atto ad essi presupposto ovvero successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Ancona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento, ai soli fini del riesame, dell'istanza cautelare, considerato che il ricorrente è stato ritenuto non idoneo sulla base di domande relative ad argomenti non presenti nel bando di mobilità, e introdotti solo nei criteri della Commissione. La combinata lettura dei criteri e del giudizio della Commissione, in particolare, fa sì che il riferimento all'“ambito comunale”risulti equivoco, non specificando si riferisca all'ambito specifico del comune di Ancona (risultando in tal modo palesemente illogico in un bando di mobilità) o, in generale, ai fondi comunitari in relazione ai comuni.

La prova dovrà quindi essere ripetuta, entro 60 giorni dalla presente ordinanza, previo preavviso nei termini di legge al ricorrente, dinanzi ad una diversa commissione e nell'ambito delle materie previste dal bando di mobilità.

P.Q.M.

Accoglie, ai soli fini del riesame, l'istanza cautelare.

Condanna il Comune di Ancona al pagamento delle spese della presente fase cautelare, nella misura di € 500.

Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n.

104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Tommaso Capitano, Presidente FF

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)